

Newsalert

Dipartimento di Finance e Regulated Entities

Le modifiche al CRR e al CRR2 per fronteggiare la pandemia di Covid-19

In data 26 giugno 2020, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2020/873, che modifica i Regolamenti (UE) n. 575/2013 (*Capital Requirements Regulation*, "CRR") e (UE) 2019/876 di rettifica del CRR ("CRR2") per quanto riguarda alcuni adeguamenti in risposta alla pandemia di Covid-19.

Di seguito, si illustrano i principali interventi:

- Modifiche del capitale minimo che le banche sono tenute a detenere in caso di copertura insufficiente dei crediti deteriorati ai sensi del c.d. *prudential backstop*. In particolare, il trattamento preferenziale dei crediti deteriorati garantiti da agenzie ufficiali per il credito all'esportazione viene esteso ai crediti garantiti da enti del settore pubblico nel quadro delle misure volte ad attenuare l'impatto economico della pandemia di Covid-19;
- Proroga di due anni delle disposizioni transitorie connesse all'attuazione del principio contabile internazionale IFRS 9. Si modificano le formule di transitorietà per l'IFRS 9, prolungando il periodo transitorio (sino al 31 dicembre 2024). Inoltre, gli enti che in precedenza hanno deciso di avvalersi o di non avvalersi delle disposizioni transitorie possono revocare la decisione in qualsiasi momento durante il nuovo periodo transitorio, subordinatamente all'ottenimento dell'autorizzazione dell'autorità competente;
- Reintroduzione del filtro prudenziale temporaneo per le esposizioni verso stati sovrani. Al fine di attenuare l'impatto dell'attuale volatilità dei mercati finanziari sul debito pubblico, fino al 31 dicembre 2024 le esposizioni verso le amministrazioni centrali e le banche centrali degli Stati membri denominate e

finanziate nella valuta nazionale di un altro Stato membro sono soggette all'applicazione di un fattore di ponderazione per il rischio di credito migliorativo. Gli enti, inoltre, possono assumere tale tipologia di esposizioni entro limiti maggiori ai fini della disciplina in materia di grandi esposizioni;

- Esclusione temporanea di talune esposizioni verso le banche centrali dal calcolo dell'esposizione complessiva ai fini del calcolo del coefficiente di leva finanziaria. Gli enti, al ricorrere di talune condizioni, possono escludere le esposizioni verso le banche centrali dal calcolo della propria esposizione complessiva ai fini del calcolo del coefficiente di leva finanziaria sino al 27 giugno 2021;
- Esclusione degli scostamenti ai fini del rispetto dei test retrospettivi IRB: Le autorità competenti possono consentire agli enti di non tenere in considerazione, ai fini del superamento dei test retrospettivi IRB gli scostamenti non dovuti a carenze del modello interno che si verifichino tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021;
- Modifiche mirate del calcolo del coefficiente di leva finanziaria e proroga di un anno dell'applicazione del requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria.
- Introduzione anticipata di alcune misure di alleggerimento dei requisiti patrimoniali previste dal CRR2. In particolare, si applicano:
 - (i) a decorrere dal 27 giugno 2020, le disposizioni sul trattamento prudenziale preferenziale applicabile ai prestiti garantiti dalla cessione del quinto della pensione o dello stipendio, ai prestiti concessi a PMI e alle esposizioni verso soggetti che gestiscono o finanziano strutture che forniscono servizi pubblici essenziali;
 - (ii) a decorrere dalla pubblicazione dei relativi RTS della Commissione Europea, attualmente posti in pubblica consultazione, le disposizioni sul trattamento prudenziale migliorativo di talune attività sotto forma di software.

Il Regolamento si applica a partire dal 27 giugno 2020.

Contatti

Gregorio Consoli

Partner – Chiomenti
T. +39 02 72157 637
gregorio.consoli@chiomenti.net

Alessandro Portolano

Partner – Chiomenti
T. +39 02 72157 535
alessandro.portolano@chiomenti.net

